



RIUNIONE di approfondimento sulla

TARI

20 Dicembre 2016

Breve sintesi dell'evoluzione normativa e stato dell'arte





Dalla TARSU alla TARI passando per TIA e TARES

- Con l’emanazione nel ‘97 de Decreto Ronchi si passa dal sistema della **Tassa a quello della tariffa*** —> principio della copertura dei costi del servizio.
- Fin da subito si determinano diverse interpretazioni (**natura tributaria o corrispettivo per il servizio**) e un ampio contenzioso circa l’assoggettamento o meno all’IVA.
- Dopo diverse sentenze spesso contrastanti, la natura non tributaria viene affermata nel 2010 (DL 78/2010 – con la TIA2 - e successive circolari del MEF e Agenzia delle Entrate). Si delinea, dunque, la natura di **corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani**.

**(anche se l’effettiva entrata in vigore di questo passaggio è stata per molti anni rinviata da numerose proroghe)*





Dalla TARSU alla TARI passando per TIA e TARES

- Nel 2013 entra in vigore la **TARES**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, svolto in regime di privativa, nonché dei **costi indivisibili**.
 - Con la legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) viene introdotta la **TARI**
-



TARI – caratteristiche e problematiche

- Vengono di fatto mantenuti molti dei presupposti e modalità di determinazione precedenti, e relative criticità.
- Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI **non si tiene conto della parte in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, smaltiti a proprie spese dai relativi produttori**, dimostrandone l’avvenuto trattamento.



TARI – caratteristiche e problematiche

- Per i **rifiuti speciali assimilati agli urbani**:
 - il Comune può prevedere riduzioni della parte variabile in proporzione alla quantità che i produttori dimostrano di aver avviato al recupero.
 - in contraddizione con la previsione in base alla quale il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
-



I Regolamenti Comunali

Molti aspetti di rilievo sono demandati alla disciplina che ciascun Comune adotta con proprio regolamento; tra questi in particolare:

- **i criteri di determinazione delle tariffe;**
- **la disciplina delle riduzioni tariffarie;**
- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.

Su tutti questi punti si denota fin da subito un’estrema arbitrarietà da parte dei Comuni, che spesso non applicano o applicano non correttamente le previsioni normative



I chiarimenti del MEF:

- Il MEF, con una risposta ad un quesito prima, ed una risoluzione successiva, chiarisce che:
 - Sono sempre considerate «**intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali**», poiché per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali.
 - Rispetto all'assoggettabilità o meno delle **superfici adibite a magazzini e le aree scoperte**, tali superfici “devono essere considerate intassabili”, “anche a **prescindere dell'intervento regolamentare del comune**” qualora siano produttive di rifiuti speciali; quindi si delinea un divieto di assimilazione ai rifiuti che si producono sulle superfici adibite a magazzini **funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive**.
 - Il MEF ritiene utile evidenziare l'opportunità che il Comune, nell'individuare le ulteriori superfici suscettibili di produrre rifiuti speciali assimilabili ai quali estendere il divieto di assimilazione, effettui delle consultazioni con le Associazioni di categoria, onde evitare l'insorgere di «inutili e defatiganti contenziosi».



L'intervento della Corte di Cassazione:

- Dopo 10 anni e tre diversi livelli di ricorso (il gestore, dopo aver perso il primo ricorso alla Commissione Tributaria, ha portato avanti altri due livelli di giudizio nel tentativo di far valere l'applicazione del tributo anche laddove non dovuto), è arrivata la pronuncia della Cassazione su una vicenda che ha visto la CNA accompagnare l'impresa per far valere le proprie ragioni.
 - Con Sentenza 9858/16 la Cassazione chiarisce che:
Non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti (TIA, ai tempi del ricorso) i locali destinati alla produzione in cui si determinano, quindi, rifiuti speciali e non urbani
 - Un risultato importante in quanto il più alto organo di giudizio conferma, almeno su questo punto, la tesi da sempre sostenuta dalla CNA.
-



L’irrisolta questione dell’Assimilazione:

- L’articolo 195 comma 2 lettera e) del dlgs 152/06 pone in capo allo Stato «la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani. **Con decreto del Ministro dell’ambiente** di intesa con il Ministro dello sviluppo economico, **sono definiti, entro 90 gg, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani».**

Inoltre

- L’articolo 198 dispone che **i Comuni concorrono a disciplinare**, con appositi regolamenti, la gestione dei rifiuti urbani che stabiliscono, tra l’altro, **«l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani»**



L'irrisolta questione dell'Assimilazione:

- Anche su questo fronte si riscontrano enormi criticità nell'attuazione da parte dei Comuni:
 - Regolamenti Comunali che non applicano i limiti quali-quantitativi (nei casi più eclatanti sono stati assimilati addirittura i rifiuti pericolosi).
 - Regolamenti sulla TARI che non applicano le riduzioni per i rifiuti assimilati.
 - Resta **sempre** ferma, a nostro avviso, la facoltà dell'impresa di gestire i rifiuti assimilati al di fuori del servizio pubblico.
-




RIUNIONE di approfondimento sulla

TARI

20 Dicembre 2016

Alcune iniziative messe in campo sul territorio





Le principali criticità riscontrate:

- Difficoltà a far recepire correttamente le disposizioni nell'ambito dei Regolamenti Comunali*
 - Anche laddove i Regolamenti comunali sono definiti correttamente, si riscontrano in molti casi errori nella loro applicazione
 - Applicazione forzata del criterio di assimilazione
 - *anche a seguito delle interpretazioni fornite dall'IFEL/ANCI che in alcuni casi contrastano con le indicazioni del MEF
-



Le azioni principali:

- Azione di lobby nei confronti dei Comuni finalizzata a correggere i **regolamenti** comunali. In molti casi gli sforzi hanno portato risultati.*
- Supporto alle imprese nell'individuazione delle esclusioni, nel **calcolo corretto delle cartelle** e nell'eventuale contestazione
- Assistenza legale
- **Risparmi ottenuti anche dell'80%**, anche se in molti Comuni permangono ancora situazioni problematiche.

*alcune Province hanno segnalato un ruolo affidato ai gestori da parte dei Comuni per la determinazione della TARI (in alcuni casi anche dei regolamenti), con esiti discordanti



A che punto siamo:

- Situazione ancora estremamente disomogenea, anche tra territori limitrofi.
 - Molti Comuni continuano a non modificare i propri comportamenti «non conformi», spesso con motivazioni di necessità di bilancio o di equa distribuzione dei costi tra gli utenti.
-




RIUNIONE di approfondimento sulla

TARI

20 Dicembre 2016

Prospettive e azioni future





Proposte di azione

- Proposte di modifica normativa
 - Campagna mediatica
 - Ipotesi di lavoro al Minambiente sui criteri di assimilazione

 - Azioni legali su regolamenti e singole cartelle

 - Messa a sistema degli strumenti elaborati sul territorio (modulistica e altro) → costituzione di un gdl?
-



Grazie dell'attenzione !



DPT Politiche Ambientali

CNA Nazionale

competitivita.ambiente@cna.it

<http://www.cna.it/cna/dipartimenti-e-uffici/politiche-ambientali>